



ORDINANZA DELLA SINDACA

Numero: **ORD/2026/00021**

Del: **10/02/2026**

Proponente: **Direzione Corpo Polizia Municipale**

OGGETTO: Ordinanza ex art. 50 comma 5 e 54 comma 4 del D. lgs 267/00 Testo Unico degli Enti Locali di chiusura alle ore 21.00 degli esercizi di vicinato con tipologia alimentare che svolgono attività di produzione, preparazione e/o vendita di sostanze alcoliche o superalcoliche, ubicati in varie zone del territorio comunale.

LA SINDACA

Premesso che con Ordinanza N. 00222/2024 del 06.09.2024 e successive proroghe è stata disposta, ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.lgs 267/00, la chiusura alle ore 21.00 di alcune attività di commercio al dettaglio in sede fissa, appartenenti al settore alimentare di produzione, preparazione e/o vendita di sostanze alcoliche o superalcoliche, ubicate in determinate zone del territorio comunale;

Che tale esigenza è scaturita, dalla necessità di fronteggiare fenomeni di microcriminalità e degrado, presenti nelle aree prospicienti le dette attività commerciali, fenomeni che hanno determinato la necessità di ripetuti interventi da parte delle forze di polizia;

Che le dette attività commerciali si sono rese nel tempo responsabili di condotte non conformi alla normativa di settore, creando i presupposti per il verificarsi dei citati eventi di degrado;

Che tale provvedimento, attualmente non più in vigore per scadenza naturale dei termini, ha determinato effetti positivi sul territorio, tanto da limitare in maniera significativa i citati eventi di degrado e di microcriminalità;

Che tali risultati sono stati raggiunti attraverso una costante attività di controllo operata dalle forze di polizia oltre che, salvo in limitati casi, grazie ad un diffuso rispetto dei provvedimenti da parte delle numerose attività interessate;

Che con nota Prot. N. 45535 del 30.01.2026, per ragioni che attengono alla sicurezza dei cittadini, a seguito del ripetersi nel periodo di non vigenza provvedimento, di eventi di microcriminalità che hanno interessato parti

del territorio Comunale già inserite nella citata Ordinanza Sindacale, il Comandante della Polizia Municipale del Comune di Firenze, ha rappresentato la necessità di adottare nuovo provvedimento contingibile ed urgente, che preveda le misure nella medesima contenute;

Che tale strumento è ritenuto di assoluta rilevanza nel contrasto a fenomeni di degrado e microcriminalità, tanto che nella seduta del CPOSP del 29.01.2026, se ne è proposta la adozione anche ad altre Amministrazioni Comunali, rappresentative di territori limitrofi e confinanti con la città di Firenze;

Considerato anche quanto emerso in sede di CPOSP del 05.02.2026, si ritiene di disporre per la durata di 180 gg a decorrere dalla entrata in vigore del presente provvedimento, la chiusura dalle ore 21.00 di ogni giorno della settimana degli esercizi aventi le caratteristiche sopramenzionate nelle seguenti strade:

Quartiere 1:

Via Maso da Finiguerra, via Palazzuolo, via dell'Agnolo, piazza San Jacopino e via di San Jacopino, via Nazionale, via Benedetto Marcello, via Maragliano, via Ponte alle Mosse, via Guelfa, via Panicale, via Chiara, Via Doni, p.zza della Piccola, via Lulli, via Spontini, via dell'Albero, via della Scala, via Galliano, via Pietro Toselli

Quartiere 2:

Via Masaccio, viale dei Mille, via Gioberti, via Piagentina, p.zza Vasari, via Pacinotti, via Rocca Tedalda

Quartiere 3:

Via Poggio Bracciolini

Quartiere 4:

Via dei Vanni, via Canova

Quartiere 5:

Via di Santo Stefano in Pane, via Vittorio Emanuele, via di Villa Demidoff, via delle Panche, via Caccini, piazza IV Novembre

Visto l'art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze

Visto l'art. 50 comma 5 del d.lgs 267/00

Visto l'art. 54 d.lgs 267/00

ORDINA

1. Di disporre per 180 giorni, a decorrere dall'entrata in vigore della presente Ordinanza la chiusura alle ore 21.00 di ogni giorno della settimana delle attività commerciali che svolgono commercio al dettaglio in sede fissa dei generi appartenenti al settore alimentare di produzione, preparazione e/o vendita di sostanze alcoliche o superalcoliche presenti nelle seguenti strade:

Quartiere 1:

Via Maso da Finiguerra, via Palazzuolo, via dell'Agnolo, piazza San Jacopino e via di San Jacopino, via Nazionale, via Benedetto Marcello, via di Maragliano, via Ponte alle Mosse, via Guelfa, via Panicale, via Chiara, Via Doni, p.zza della Piccola, via Lulli, via Spontini, via dell'Albero, via della Scala, via Galliano,

via Pietro Toselli

Quartiere 2:

Via Masaccio, viale dei Mille, via Gioberti, via Piagentina, p.zza Vasari, via Pacinotti, via Rocca Tedalda

Quartiere 3:

Via Poggio Bracciolini

Quartiere 4:

Via dei Vanni, via Canova

Quartiere 5:

Via di Santo Stefano in Pane, via Vittorio Emanuele, via di Villa Demidoff, via delle Panche, via Caccini, piazza IV Novembre

2. Di Stabilire che la riapertura delle attività commerciali indicate nella presente Ordinanza, dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 99 c.1 della LR Toscana n. 62\2018, e comunque non sarà possibile prima delle ore 07.00 del giorno successivo a quello della chiusura.
3. La inosservanza alla presente Ordinanza verrà sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 267/00 combinato disposto con quanto previsto dall'art. 16 della legge n. 689/81, fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge.
4. Ogni ulteriore inosservanza, nella forma della reiterazione, verrà sanzionata analogamente a quanto previsto dall'art 16 comma 1 lettera C del vigente Regolamento Unesco della città di Firenze, e conformemente a quanto previsto dalla legislazione Regione Toscana, così come di seguito indicato:
 1. Sospensione dell'attività commerciale per 5 giorni alla prima reiterazione
 2. Sospensione dell'attività commerciale per 10 giorni alla seconda reiterazione
 3. Sospensione dell'attività commerciale per 15 giorni per ogni ulteriore reiterazione

L'ordinanza è preventivamente trasmessa al Prefetto ai sensi del comma 4 dell'art. 54 del decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica al competente Tribunale Amministrativo Regionale;
- entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

INFORMA

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicizzata mediante esposizione all'Albo Pretorio comunale ai sensi di Legge e tramite la pubblicazione sui mezzi di informazione di maggiore rilevanza.

Che la presente ordinanza sia trasmessa ai seguenti destinatari:

1. U.T.G. - Prefettura di Firenze: protocollo.preffi@pec.interno.it;
2. Questura di Firenze: dipps132.00f0@pecps.poliziadistato.it;
3. Comando Provinciale Carabinieri di Firenze: tfi30434@pec.carabinieri.it
4. Polizia Municipale: direz.pol.municipale@pec.comune.fi.it;
5. Comando della Guardia di Finanza di Firenze: fi0210000p@pec.gdf.it

Il provvedimento verrà trasmesso alle associazioni di categoria affinché lo divulgino presso i propri associati e verrà pubblicato sugli organi di informazione.

Firenze, lì 10/02/2026

Sottoscritto digitalmente da

La Sindaca

Sara Funaro

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.